



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 14/03/2019

OGGETTO: T.O.S.A.P. ANNO 2019 – DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 12:30, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
PELLICCI ELENA	P	
TADDEI ANDREA	P	
PELLEGRINI VALERIO		A
VITI SARA	P	
PASQUALINI PIERO	P	

Presenti: 4

Assenti: 1

Presiede la Giunta il Sindaco Andrea Taddei.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Fancesca Grabau.

IL PRESIDENTE

Considerato il numero legale degli intervenuti ai fini di validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la L. 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 169, con il quale viene stabilito che il termine per deliberare le tariffe per imposte, tasse e tributi comunali sia contestuale alla data di approvazione del bilancio di previsione, fissata da norme statali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato in G.U. n. 28 del 2/02/2019 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, al 31 marzo 2019;

VISTO l'art.172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che devono essere allegati al bilancio di previsione le deliberazioni riguardanti le tariffe ed i prezzi pubblici praticati per l'anno di competenza;

VISTO l'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011) e approvato in via definitiva con Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.”*;

VISTA la deliberazione C.C. n. 76 del 28.02.1994 con la quale venivano approvati il regolamento e le relative tariffe T.O.S.A.P., successivamente modificati con deliberazioni C.C. n. 17/2008 e n. 5/2011;

VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 27/03/2018 con la quale venivano confermate anche per l'anno 2018 le tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche stabilite con deliberazione C.C. 76/1994;

DATO ATTO che devono essere stabilite dette aliquote per l'anno 2019;

RITENUTO uno non apportare aumenti e conseguentemente confermare per il 2019 le medesime tariffe stabilite per l'anno 2018 come da prospetto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica quale Responsabile dell'ufficio tributi e di regolarità contabile in qualità di Ragioniere Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di confermare per l'anno 2019 le tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche stabilite con deliberazione G.C .n 24 del 27/03/2018 come risultanti dal prospetto allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la relativa entrata verrà iscritta nel Bilancio di Previsione 2019.

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dal "Decreto Salva Italia", art. 13 comma 15, di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011), approvato in via definitiva con Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di dare atto che:

–sono stati resi i pareri tecnici e contabili dai competenti organi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

–il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comune di Buggiano nelle forme previste dalla legge;

–il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000).

5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL; ”

VISTA la Legge n. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO l'articolo 6Bis della Legge 241/990, come introdotto dall'articolo 1 comm. 41 della Legge 190/2012 e dato atto con sussistono situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il proponente e l'oggetto della presente proposta;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei titolari di Settore interessati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 48, 124 e 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli;

DELIBERA

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 TUEL;

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto:

Il Sindaco

Andrea Taddei

Il Segretario

Dott.ssa Fancesca Grabau

COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

UFFICIO TRIBUTI

TARIFE DALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs. 15/11/1993 n. 507)

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. _____ in data _____

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi art. 42 comma 3			
	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	21,69	19,52	15,18	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	10,85	9,76	7,59	
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	6,51	5,86	4,56	
Passi carrabili (comma 3) (per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%) Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati (comma 9)	6,51	5,86	4,56	
Passi carrabili di accesso ad impianti distribuzione carburanti (comma 10)	10,85	9,76	7,59	
Divieto di sosta indeterminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq 10 (comma 8)	6,51	5,86	4,56	
Occupazioni permanenti con autoveicoli adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	21,69	19,52	15,18	

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 comma 5, primo periodo).

D.Lgs. 507/1993, Art. 42 - 5 (comma est) modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 566 in data 28/12/1993) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq o sino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi art. 42 comma 3			
		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	1,55	1,39	1,08	
	Oraria	0,065	0,058	0,0454	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	0,77	0,70	0,54	
	Oraria	0,0325	0,0294	0,0227	
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	0,465	0,418	0,325	
	Oraria	0,0196	0,0176	0,0139	
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	1,55	1,39	1,08	
	Oraria	0,065	0,058	0,0454	
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,77	0,70	0,54	
	Oraria	0,0325	0,0294	0,0227	
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,31	0,279	0,217	
	Oraria	0,0129	0,0119	0,0093	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con soggiornio e funivia (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,77	0,70	0,54	
	Oraria	0,0325	0,0294	0,0227	
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cielo destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2,01	1,81	1,41	
	Oraria	0,084	0,076	0,059	
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6 bis)	Giornaliera	1,03	0,90	0,77	
	Oraria	0,043	0,037	0,032	
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,31	0,279	0,217	
	Oraria	0,0129	0,0119	0,0093	

D.Lgs. 507/1993

Art. 45 (come modificato con l'art. 3 comma 61 della legge 549 del 28/12/1995)

(2).... Omissis....

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ora o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,129 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a € 0,077 per metro quadrato o per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindi giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% (comma 1) e oltre i trenta giorni è ridotta del 50%.

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42 comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 c. 5)
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq o fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42 comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

DESCRIZIONE	Tariffa (art. 63 commi 2 lett. f) e 3 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 come sostituita dall'art. 18 comma 1 della legge 23/12/1999 n. 488.

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5)
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata seconda dell'importanza dell'area ai sensi art. 42 comma 3 CATEGORIE	TASSA FORFETTARIA							
	Occupazioni fino a 1 km lineare				Occupazioni superiore al km lineare			
	Durata dell'occupazione				Durata dell'occupazione			
	Fino a 30g	31/90 gg	91/180 gg	Sup 180gg	Fino a 30g	31/90 gg	91/180 gg	Sup 180gg
I	10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,24	30,99
II	10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,24	30,99
III	10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,24	30,99
IV								

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei o la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale	
	X ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 lt	X ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri
Centro abitato	38,73	7,75
Zona limitrofa	32,28	6,46
Sobborghi e zone periferiche	19,37	3,87
Frazioni	6,46	1,29

D.Lgs. 507/1993

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi - Determinazione della tassa

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliario, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48 comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale;

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale
Centro abitato	12,91
Zona limitrofa	9,55
Frazioni	6,46

D.Lgs. 507/1993
Art. 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (94).

REGOLAMENTO TOSAP APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 76/1994, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI C.C. 17/2008 E N. 5/2011:
ART. 21 - ESENZIONI (ART. 49 d.lgs. 507/1993)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni o loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esso assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui non sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree oimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

3. Sono esenti inoltre dal pagamento della tassa, tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, regolarmente iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono in ogni caso considerate ONLUS, ai sensi del comma 8 del citato art. 10, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11/8/1991 n. 266 iscritti nei registri regionali. Le organizzazioni dovranno comunque presentare documentazione idonea ed attestare il riconoscimento della qualifica di ONLUS per fruire dell'esenzione di cui al presente comma.

